



ORIGINALE

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 81

Adunanza del **02-12-2021**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LAVORI STRAORDINARI EFFETTUATI DALLA PARROCCHIA DI SANT'AGATA VERGINE PRESSO L'ORATORIO.

L'anno **duemilaventuno** addì **due** del mese di **dicembre** alle ore **14:30** nella residenza municipale, per riunione di Giunta Comunale.

All'appello risultano:

- | | |
|------------------------|----------|
| 1. Barbati Angelo | Presente |
| 2. Di Giuseppe Rosella | Presente |

Presenti n. 2 Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. Massimiliano Alesio**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. **Angelo Barbati** in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LAVORI STRAORDINARI EFFETTUATI DALLA PARROCCHIA DI SANT'AGATA VERGINE PRESSO L'ORATORIO.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESA VISIONE della richiesta di contributo, presentata dalla Parrocchia di sant'Agata Vergine e Martire (ricevuta in data 9 novembre 2021), con sede in Trescore Cremasco, piazza della Chiesa n. 1.

DATO ATTO che la richiesta si riferisce all'esecuzione di importanti opere realizzate presso l'Oratorio e la relativa area, sito in via Cà Noa, 3, Precisamente, le opere effettuate, aventi natura di manutenzione straordinaria, risultano essere le seguenti:

- a) costruzione di un portico e creazione di una porta di ingresso;
- b) sistemazione del campo polivalente, con connessa risistemazione del fondo, della segnaletica, delle porte e dei canestri.

PRESA VISIONE della Relazione istruttoria, elaborata e redatta dal Responsabile Area Tecnica, con la quale sono stati accertati i lavori effettuati, ammontanti complessivamente ad € 68.000,00. Inoltre, nella Relazione si evidenzia l'assoluta necessità delle opere in questione in vista di una maggiore fruibilità e valorizzazione dell'Oratorio, soprattutto in termini di maggiore frequentazione da parte dei giovani.

TENUTO CONTO che la richiesta di contributo deve essere esaminata e valutata alla luce delle seguenti considerazioni:

- Con il termine "**Oratorio**" (dal latino *orare*, cioè pregare), viene indicato un piccolo edificio, dedicato al culto religioso cristiano, dove i fedeli si recavano a pregare. Il termine trae origine dal luogo in cui, già dall'antichità, si riunivano i fedeli in preghiera. Più recentemente, il termine ha assunto un altro significato e sta ad indicare una vasta rete di attività svolte dalle parrocchie a favore dei ragazzi e dei giovani.
- Nell'ordinamento canonico¹, l'oratorio presenta un carattere, ancora declinato su di un versante prettamente religioso e di preghiera. Infatti, il canone² 1223 definisce l'oratorio come "*luogo destinato, su licenza dell'Ordinario, al culto divino in favore di una comunità o di un gruppo di fedeli che ivi si radunano, e al quale possono accedere anche altri fedeli con il consenso del Superiore competente*". Tuttavia, lo sviluppo delle attività svolte nell'oratorio ha comportato una significativa modificazione ed innovazione del concetto, per cui, odiernamente, si parla di: "**azione pastorale**"³, diretta all'educazione cristiana delle giovani generazioni. Quindi, un luogo, ove vengono svolte sicuramente attività religiose, *latu sensu* considerate, ma rivolte all'educazione, in senso complessivamente cristiano, dei giovani. In sostanza, un'attività di evangelizzazione dei giovani in un'ottica di educazione religiosa. In tal senso, si afferma che: "*L'oratorio è l'istituzione attraverso la quale la comunità parrocchiale realizza il suo compito educativo nei confronti delle giovani generazioni ponendosi, in tal modo, a fianco delle principali*

¹ Si ricorda che il codice di diritto canonico è il codice normativo della Chiesa cattolica di rito latino. Il nuovo Codice è stato promulgato da Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983 ed è entrato in vigore il 27 novembre del medesimo anno.

² A differenza del diritto civile, l'"articolo" costituisce una sezione, un raggruppamento di alcune norme, e non le norme stesse; la disposizione normativa è detta "*canone*" (abbreviato in "can.", plurale "cann.").

³ Per "*azione pastorale*", s'intende la totalità dell'azione della Chiesa e dei cristiani, partendo dal comportamento di Gesù, con l'intento di edificare il Regno di Dio nella società. A seconda di come si intende, da una parte, il progetto di Gesù, la realtà della Chiesa e il compito della sua missione nel mondo, e, d'altra parte, a seconda di come si interpreta il mondo e la società attuale nel suo evolversi, si ha una diversa concezione dell'azione pastorale. Due ermeneutiche si incrociano quando si tratta di definire l'azione pastorale: quella teologica e quella politica. Già il Concilio Vaticano II suggerisce due letture imprescindibili, che per i cristiani si sovrappongono e che non bisogna né confondere né separare: la lettura della Parola di Dio e la lettura dei segni dei tempi. Occorre ricordare che la prima caratteristica dell'azione pastorale è di essere azione, non puramente pratica. Da una parte, è azione *ad intra* destinata a edificare la comunità cristiana come *ekklesia*; d'altra parte, è azione *ad extra* in rapporto alla prassi di liberazione della società, il cui soggetto collettivo è senz'altro il gruppo umano. Non si tratta di interpretare la società, ma di trasformare il mondo in regno di Dio. Pertanto, l'azione pastorale o prassi ecclesiale non è prassi del lavoro né politica, ma è prassi simbolica. Si cerca di cambiare il mondo delle rappresentazioni e comunicazioni mediante alcuni simboli efficaci ed alcune parole performanti, che costituiscono la vera vita del credente.

agenzie educative, prime fra tutte la famiglia e la scuola, per essere loro d'aiuto nel gravoso compito della "crescita dei figli". Attraverso l'oratorio, la comunità cristiana si scopre responsabile della comunità che cresce e offre ai suoi giovani uno spazio dove fare esperienza di vita fraterna, un'interazione fra fede e vita che insegna a divenire uomini e donne secondo lo Spirito di Gesù⁴. Quindi, è ben possibile affermare che l'oratorio costituisce uno strumento educativo, posto in essere dalla parrocchia, che si rivolge prevalentemente a coloro che sono in età evolutiva, adolescenziale e giovanile, per il conseguimento di un merito, ma parimenti ambizioso, obiettivo: farne dei maestri di vita. Quindi, l'oratorio non è un soggetto giuridico autonomo, né una associazione, né un circolo, né una struttura, ma, soprattutto e prevalentemente, una attività, o meglio **un insieme di attività, finalizzate all'educazione spirituale dei giovani**, poste in essere da un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto: la parrocchia. Essendo l'oratorio un insieme di attività, e quindi un particolare strumento di pastorale giovanile, esso trova anzitutto la propria disciplina nell'ordinamento della Chiesa cattolica, come attuazione del canone 795⁵ e del canone 528⁶.

Nell'ordinamento civile, l'oratorio non è destinatario di una specifica disciplina. Infatti, la legge n. 206/2003⁷ non contiene una definizione di oratorio. Il legislatore evita, in tal modo, di addentrarsi indebitamente in una sfera di competenza ecclesiastica. Nel diritto civile, quindi, l'oratorio costituisce un'**attività** di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (parrocchia o istituto religioso) direttamente collegata ai suoi **fini istituzionali di religione e di culto**. Tuttavia, occorre tener conto di un punto decisivo: cosa si intende per "*fini istituzionali di religione e culto*"? La risposta viene fornita dalla legge n. 222/1985⁸, la quale, all'articolo 16, stabilisce che: "*Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana; b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro*". Dunque, l'"oratorio" può trovare collocazione nella categoria delle attività catechetiche e di educazione cristiana (lettera "a") ed in quelle attività previste dalla lettera "b", in quanto presenta aspetti educativi più propriamente sociali (educazione in senso ampio e cultura). In buona sostanza, l'oratorio si presenta come un "luogo", anche ideale, ove vengono svolte **attività educative, culturali e formative in favore dei giovani**. Certo, seppure il fine ultimo è rappresentato dall'educazione cristiana, il profilo educativo-culturale-formativo permane intatto in tutta la sua meritoria e primaria essenza. Ciò, in quanto, seppur nel rispetto dello "sfondo religioso", il fine è quello di venire incontro, conoscere, analizzare le esigenze dei giovani in un'ottica di formazione e di educazione alla vita sociale e di relazione⁹. Quindi, vi potranno, poi, certamente essere esperienze che privilegino l'aspetto religioso o spirituale più che quello aggregativo o sociale, o viceversa. Comunque, si è in presenza, con l'"Oratorio", di un'azione complessiva della comunità cristiana, riconosciuta nella sua rilevanza di carattere educativo e sociale, a vantaggio dell'educazione¹⁰ del giovane: "*Attraverso l'oratorio la comunità cristiana si scopre responsabile della comunità, che cresce e offre ai suoi giovani, uno spazio dove fare esperienza di vita fraterna, un'interazione fra fede e vita che insegna a divenire uomini e donne secondo lo Spirito di Gesù*"¹¹.

⁴ "Nutrita dalla fede infatti, mediante l'oratorio, essa manifesta il suo desiderio di essere promotrice di vera umanità e traccia uno stile e un percorso educativo che non è anonimo ma interno ad una parrocchia che già esprime nella sua vita (liturgia e carità) quanto annuncia, svelando con fedeltà il mistero di Dio. In questo modo l'oratorio è scuola attraverso la quale la comunità parrocchiale rende ragione della speranza che nutre nel suo cuore suscitando, da parte di chi l'osserva, l'apprezzamento per essa che, tesa al servizio dei più piccoli, vive con coraggio e passione la sua missione e testimonianza di fede" (Gli oratori della nostra diocesi, 6-7).

⁵ "Dal momento che la vera educazione deve perseguire la formazione integrale della persona umana, in vista del suo fine ultimo e insieme del bene comune della società, i fanciulli e i giovani siano educati in modo da poter sviluppare armonicamente le proprie doti fisiche, morali e intellettuali, acquistino un più maturo senso di responsabilità e il retto uso della libertà e siano preparati a partecipare attivamente alla vita sociale".

⁶ "Il parroco...abbia cura speciale della formazione cattolica dei fanciulli e dei giovani".

⁷ "Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo" (GU Serie Generale n.181 del 06-08-2003).

⁸ "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi".

⁹ Ovviamente, sullo sfondo della religiosità cristiana.

¹⁰ Anche cristiana.

¹¹ Gli oratori della nostra diocesi, 6.

- In quest'ottica, la legislazione statale, correttamente, evita di dare una nozione civile di "oratorio", né detta norme di organizzazioni o standard, a cui adeguarsi per ottenere un riconoscimento, ma assume e considera l'oratorio, così come si presenta e si configura nell'ordinamento canonico. La legislazione, infatti, si muove in un'ottica di collaborazione nel contesto del **sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti ai minori**, disciplinati dalla legge 8 novembre 2000, n. 328¹². Gli enti ecclesiali quindi, grazie a questo riconoscimento, possono partecipare al sistema, a condizioni però che svolgano un servizio sociale contemplato nella programmazione regionale e locale. Se prima gli oratori, nella loro attività religiosa, non partecipavano al sistema integrato di servizi sociali, ora invece, con il riconoscimento della **funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori**, le parrocchie e gli altri enti religiosi, per il solo fatto di svolgere attività oratoriali, possono parteciparvi. Per tale motivo il riconoscimento legislativo della funzione socio-educativa degli oratori in quanto tale rende del tutto superflua l'assimilazione dell'oratorio ai Centri di Aggregazione Giovanile, del resto poco rispettosa delle finalità religiose dell'attività di una parrocchia¹³. Non senza significato gli oratori, soprattutto nella regione Lombardia sono destinatari di una peculiare disciplina, volta indiscutibilmente alla loro valorizzazione in senso socio-aggregativo-formativo, oltre che educazionale.¹⁴

- Conclusivamente, nell'ordinamento giuridico italiano, l'"**Oratorio**" riveste un ruolo centrale: seppur non è un soggetto autonomo, in quanto costituisce una specifica attività della parrocchia o di altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, svolge, inequivocamente, **attività educative, culturali e formative in favore dei giovani**, collocandosi in un **sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti ai minori** e dando luogo ad una **funzione sociale ed educativa** per i giovani e con i giovani. Una funzione assolutamente meritoria e di innegabile pubblico interesse, in quanto rivolta alla promozione, all'accompagnamento ed al supporto della crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che vi accedono spontaneamente, anche al fine di contribuire alla prevenzione del disagio sociale minorile e adolescenziale, condividendo l'istanza educativa della famiglia e supplendo alla medesima in casi di condizioni minorili disagiate.

DATO ATTO che il c.d. "*principio di sussidiarietà orizzontale*"¹⁵ richiede che lo Stato e gli enti pubblici territoriali intervengano solo in quanto le funzioni non possano essere svolte dai cittadini e dalle formazioni sociali che essi esprimono e che gli enti pubblici non debbano sostituirsi alle iniziative degli individui e delle associazioni, ma che al contrario debbano fare appello alle loro energie. Tale principio definisce il limite esterno alla funzione della Pubblica Amministrazione e determina, specie nella accezione orizzontale, un rapporto completamente nuovo tra la Pubblica Amministrazione ed i cittadini, non più da superiore ad amministrato, ma di collaborazione tendenzialmente paritaria per il raggiungimento di un fine di interesse generale comune. Esso implica la valorizzazione dei cittadini associati, anche in comunità di tipo spirituale o religioso, cioè delle organizzazioni che, pur essendo private nella forma e nella sostanza, perseguono **finalità di utilità generale, collettiva** ed in definitiva **pubblica**¹⁶. In tal senso, occorre tener conto che, come anche chiarito dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n. 23/2013 "*(...) devono ritenersi ammesse le forme di contribuzione a soggetti terzi per iniziative culturali, sportive, artistiche, sociali, di promozione turistica*

¹² "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

¹³ Il richiamo al riconoscimento operato dalla legge 206/2003 evita, in sede di disciplina regionale e locale, di assoggettare le parrocchie a forme di attestazione idonea e al possesso di particolari requisiti oggettivi, spesso pensati per realtà laiche e a volte incompatibili con la natura specificamente religiosa della parrocchia, per prendere parte al lavoro di programmazione sociale del territorio e ottenere contributi per tale scopo previsti.

¹⁴ Il riferimento è alla L.R. 23 novembre 2001, n. 22 "Azioni a sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori".

¹⁵ Per un esaustivo approfondimento del tema: "Il principio di sussidiarietà orizzontale e le sue applicazioni: un nuovo modo di amministrare"; Diritto pubblico, 2002, 1, 60. 2 P. De Carli, Sussidiarietà.

¹⁶ In proposito, occorre osservare che il nuovo rapporto fra amministrazioni pubbliche e cittadini è, quindi, fondato su una pluralità di rapporti fra amministrazioni pubbliche e cittadini singoli e associati che, da punti di partenza diversi e con motivazioni e strumenti diversi, convergono nella stessa direzione: quell'interesse generale che, alla fine si identifica con il pieno sviluppo delle capacità di ogni persona e con la tutela della sua dignità e dei suoi diritti. Sia consentito, al fine di un ulteriore approfondimento, il rinvio ad un autorevole studio: Carloni G., "Sussidiarietà orizzontale e nuove frontiere di sviluppo nei rapporti fra cittadini e pubblica amministrazione". Milano, 2007.

(elencazione questa non esaustiva), che mirano a **realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata**. Tali iniziative, che come detto sono concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività".

RICORDATO che la Costituzione della Repubblica italiana riconosce il ruolo ricoperto dalla Chiesa cattolica nel contesto sociale del Paese. L'attuale disciplina del rapporto tra Stato e Chiesa si fonda sull'Accordo del 18 febbraio 1984, che ha apportato modificazioni al Concordato del 1929 e ha trovato attuazione nella legge 25 marzo 1985, n. 121. La conseguente legge 20 maggio 1985, n. 222, si occupa specificamente del tema di enti e beni ecclesiastici e per il sostentamento del clero.

VISTA la risoluzione 14 giugno 2007, n. 133/E¹⁷, che dissolve ogni dubbio in merito alla possibilità per le parrocchie di essere riconosciute come beneficiarie delle erogazioni liberali, in quanto i requisiti necessari all'applicazione del regime agevolato richiesti dall'art. 15, comma 2, lett. h), del Tuir, attengono sia al profilo soggettivo dei soggetti eroganti e riceventi la liberalità, sia al profilo oggettivo dell'attività sovvenzionata.

TENUTO CONTO, in merito, del consolidato orientamento espresso dalla Corte dei conti (sez. regionale Lombardia, n. 1.075 del 23 dicembre 2010), in tema di differenziazione fra contributi e sponsorizzazioni. Precisamente, la Corte ha affermato che non si configura il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9°, decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010) laddove si sia in presenza di "contributi", cioè in presenza di un **intervento finanziario del Comune, finalizzato a favorire l'erogazione di servizi ed attività in favore della collettività**. Ad avviso dei giudici contabili, il contributo per poter essere tale e, dunque, non dar luogo a sponsorizzazione, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e può essere erogato anche in favore di soggetti privati "rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione". Quindi, non rientrano nel vigente divieto di sponsorizzazione le iniziative poste in essere anche da altri soggetti, purché istituzionalmente a ciò preposti, in aderenza al principio di sussidiarietà orizzontale, allorquando queste fossero comunque da annoverarsi tra le funzioni ad esso riconducibili. In definitiva, gli elementi, che differenziano i contributi dalle non consentite sponsorizzazioni sono:

- ✓ la loro funzione, rientrante nei compiti istituzionali dell'ente (nel caso di specie: le attività educative-formative-culturali in favore dei giovani);
- ✓ l'organizzazione attuata per il tramite di soggetti istituzionalmente a ciò preposti (nel caso di specie: la Parrocchia).

RITENUTO di accogliere la richiesta della Parrocchia e di erogare un contributo di € 10.000,00 (a fronte della spesa complessiva sopportata, pari ad € 68.000,00) per le ragioni sin qui espresse e così riarticolate sinteticamente:

- L'oratorio costituisce, primariamente, un luogo, dove si svolge l'"azione pastorale", diretta all'educazione, anche, cristiana delle giovani generazioni.
- L'oratorio è un insieme di attività, finalizzate all'educazione spirituale dei giovani, poste in essere da un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto: la parrocchia.
- Anche secondo la legislazione italiana, prima richiamata, l'Oratorio svolge attività di educazione e di cultura, oltre che di formazione dei giovani.
- In buona sostanza, l'oratorio si presenta come un "luogo", ove vengono svolte attività educative, culturali e formative in favore dei giovani, perfettamente collegato al sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti ai minori, disciplinati dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.
- Quindi, l'Oratorio svolge e persegue una funzione sociale ed educativa per i giovani e con i giovani. Una funzione assolutamente meritoria e di innegabile pubblico interesse.

¹⁷ Risoluzione del 14/06/2007 n. 133 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

- Le attività esercitate dall'Oratorio si pongono in aderente coerenza ed applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, in quanto sono strettamente correlate a primarie esigenze di pubblico interesse: la formazione e l'educazione, anche spirituale, dei giovani.
- Pertanto, l'**oratorio** realizza e persegue "**interessi non economici della collettività organizzata**" (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n. 23/2013).
- Conseguentemente: - l'erogazione di un contributo, in favore dell'oratorio, non dà luogo ad una sponsorizzazione, ma ad un genuino e corretto intervento, nell'ambito del principio di sussidiarietà, diretto a realizzare finalità di pubblico interesse; - *"Se, infatti, l'azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune, il finanziamento, anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo"* (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 121/2015 e n. 262/2012/PAR).
- Gli interventi di manutenzione straordinaria dell'oratorio comunale, posti in essere e realizzati dalla Parrocchia di Trescore Cremasco, sono palesemente rivolti a garantire una maggiore fruibilità e valorizzazione dell'Oratorio medesimo, soprattutto in termini di maggiore frequentazione da parte dei giovani.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili di Servizio, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs n. 267/2000.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000.

AD UNANIMITA' di voti favorevoli espressi dagli aventi diritto, in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

1. Di considerare le premesse parte integrante del presente atto anche se materialmente non ritrascritte.
2. Di accogliere la richiesta e di erogare, per tutte le ragioni illustrate in premessa, in favore della Parrocchia Sant'Agata Vergine e Martire di Trescore Cremasco, un contributo di € 10.000,00 a fronte degli interventi di manutenzioni straordinaria realizzati dalla Parrocchia medesima.
3. Di dare atto che il Responsabile Area Finanziaria procederà a tutti i successivi e connessi atti, compreso l'impegno di spesa.

Stante l'urgenza di procedere, ad unanimità di voti favorevoli, espressi dagli aventi diritto in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Angelo Barbatì

IL Segretario Comunale
Dr. Massimiliano Alesio
